

Comune di Buriasco (Torino)

Variante Parziale n. 2 al vigente P.R.G.C. ai sensi dell'art. 17 comma 5 della L.R. n. 56 del 05/12/1977 e s.m.i. - Approvazione del progetto definitivo.

Illustra il Sindaco Carlo Manavella la Variante Parziale n. 2 al vigente Piano Regolatore Generale Comunale che prevede:

- La modifica all'area Dc. 5 a destinazione turistico ricettiva, in modo che l'albergo sia inserito in una zona normativa propria dotata di norme e indici che consentano la realizzazione di un progetto di sviluppo e crescita dell'attività, la modifica è resa necessaria a causa delle modifiche ex officio introdotte in sede di approvazione del progetto di variante generale al P.R.G.C. che hanno reso difficile qualsiasi operatività dell'attività turistico ricettiva in essere;
- L'inserimento di norme atte a regolare la realizzazione della possibilità di realizzare piscine private pertinenziali alle abitazioni in zona agricola e quelle ricomprese nei Nuclei Rurali, limitandone però la costruzione al mappale dell'abitazione o entro una distanza massima di mt. 20 dalla stessa;
- La precisazione normativa necessaria per chiarire esattamente a che contesto territoriale si riferisca l'area denominata "Pista" in località San Bernardo, in zona agricola, per la quale il P.R.G.C. prevede disposti normativi diversi dalla restante area normativa agricola;
- Semplificare il mutamento di destinazione d'uso delle autorimesse esistenti in centro storico, permettendone la trasformazione anche quando sia possibile recuperare pari superfici a parcheggi privati in altri locali posti ai piani terreni, oltre alla possibilità già offerta dall'articolato vigente per i piani interrati o seminterrati;
- L'eliminazione dell'obbligo dell'utilizzo dei serramenti in legno nelle zone B e C del territorio comunale, perché non è il "materiale" che determina la compatibilità architettonica ambientale ma la forma e la coloritura del manufatto. La modifica non riguarda comunque le aree di centro storico;

Premesso che:

- Il Comune di Buriasco è dotato di P.R.G. approvato dalla Regione Piemonte (introducendo "ex officio" alcune modificazioni) con la Deliberazione della Giunta Regionale 4.8.2016, n. 108-3846;
- Con la Deliberazione della Giunta Comunale n.10 del 24.2.2017 il Comune di Buriasco ha provveduto ad aggiornare alcuni elaborati del P.R.G. in conseguenza alle modificazioni introdotte "ex officio" dalla Regione Piemonte in sede di approvazione;
- Con la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 21.12.2017 è stato approvato il Progetto Definitivo della Variante Parziale n. 1 al P.R.G.;

Richiamate:

- La Deliberazione della Giunta Comunale n. 50 del 23/07/2021 si è stabilito che occorre predisporre una Variante Parziale al vigente P.R.G. del Comune di Buriasco da predisporre ai sensi dell'art. 17 Comma 7 della L.R. n. 56 del 05.12.1977 e s.m.i.;
- La Determinazione del Responsabile dell'Ufficio Unificato Are Tecnica – Servizio LL.PP. e Ambiente n. 106 del 26/08/2021 è stato affidato all'Architetto GEUNA Guido l'incarico per la predisposizione di una Variante Parziale al vigente P.R.G.C. ai sensi dell'art. 17 comma 5 della L.R. 56/1977 e s.m.i.;

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 26/05/2022 con cui è stato approvato il progetto preliminare della variante parziale n. 2 al vigente P.R.G.C. ai sensi dell'art. 17 comma 5 della L.R. 56/1977 e s.m.i.;

Dato atto che la Variante Parziale al vigente P.R.G.C., adottata con la suddetta deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 26/05/2022, è stata pubblicata, previo avviso affisso all'albo pretorio del Comune, per trenta giorni consecutivi a decorrere dal 14 giugno 2022, durante i quali chiunque ha potuto prenderne visione;

Dato atto che:

- con nota Prot. n. 0002238 del 15/06/2022, il Comune di Buriasco ha inviato la suddetta documentazione ai sotto elencati soggetti competenti in materia ambientale al fine di acquisirne il parere ai sensi del comma 2 dell'art.12 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.:
- Città Metropolitana di Torino – Area Sviluppo Sostenibile E Pianificazione Ambientale Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali
- A.R.P.A. Piemonte – Dipartimento Territoriale Piemonte Nord Ovest;
- A.S.L. To3 – Servizio Igiene e Sanità Pubblica;
- con nota Prot. 0002239 del 15/06/2022 è stato trasmesso alla Città Metropolitana di Torino – Servizio Pianificazione territoriale generale e co-pianificazione urbanistica è stata trasmessa la documentazione relativa al progetto preliminare della variante parziale in oggetto al fine di riceverne opportuno parere;
- con nota Prot. n. 0002783 del 20/07/2022, il Comune di Buriasco ha inviato la documentazione al Ministero della cultura – Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino, al fine di acquisirne il parere ai sensi del comma 2 dell'art.12 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

Dato atto che i suddetti enti hanno espresso i loro pareri:

- Città Metropolitana di Torino con Determina Dirigenziale n. 3553 del 14/07/2022 del Dirigente del Dipartimento Territorio, Edilizia e Viabilità, Urbanistica e Copianificazione, acclarata al Prot. del Comune di Buriasco al n. 2707 del 15/07/2022;
- Città Metropolitana di Torino, Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale – Funzione Specializzata Valutazioni Ambientali VAS e VIA, con nota Prot. n. n. 00093280/2022 del 12/07/2022 acclarato al Prot. del Comune di Buriasco al n. 0002677 del 13/07/2022
- A.R.P.A. Piemonte – Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest, con nota Prot. n. 00064878/2022 del 14/07/2022, acclarato al Prot. del Comune di Buriasco al n. 0002695 del 14/07/2022;
- Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo – Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino, non ha fatto pervenire alcun parere in merito alla richiesta;
- A.S.L. To3 – Servizio Igiene e Sanità Pubblica non ha fatto pervenire alcun parere in merito alla richiesta;

Considerato che il Comune di Buriasco non possiede un proprio Organo Tecnico Comunale interno, è stata richiesta autorizzazione al Comune di Vigone di poter utilizzare il loro Organo Tecnico Comunale, autorizzazione concessa mediante Delibera di Giunta del Comune di Vigone n. 107 del 22/09/2022;

Visto il Parere dell'Organo Tecnico Comunale acclarato al Prot. n. 0004871 del 16/12/2022 che ritiene che: *“non esistano criticità ambientali tali da rendere necessaria l'assoggettabilità della variante parziale in oggetto alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), in quanto ritiene che le previsioni in essa contenute generino effetti negativi non rilevanti sul sistema ambientale e territoriale di riferimento, comunque risolvibili seguendo le specifiche prescrizioni di seguito elencate:*

- *In relazione alle compensazioni ambientali relative agli interventi 1, 2, 3 si richiede di prevedere delle opere di risanamento per la perdita di suolo con opere da realizzarsi lungo le sponde del Torrente Lemina, prevedendo di utilizzare vegetazione climatica e non le specie inserite negli elenchi allegati alla D.G.R. 12 Giugno 2017, n. 33-5174 “Aggiornamento degli elenchi delle specie vegetali esotiche invasive del Piemonte approvati con DGR 23-2975 del 29 febbraio 2016 e approvazione del documento "Linee Guida per la gestione e controllo delle specie esotiche vegetali nell'ambito di cantieri con movimenti terra e interventi di recupero e ripristino ambientale" e degli elenchi aggiornati con la D.G.R. 27 maggio 2019, n. 24-9076;*
- *Per ridurre l'effetto negativo sulla rete idrica superficiale in concomitanza con gli eventi meteorici più intensi, è opportuno prevedere l'invarianza idraulica degli interventi rispetto alla*

situazione attuale, ed eventualmente prevedere anche sistemi di recupero e riutilizzo delle acque meteoriche per usi civili e per l'irrigazione, mediante l'installazione di appositi sistemi impiantistici con serbatoi di accumulo.”;

Vista la determinazione del Responsabile dell'Ufficio unificato Area Tecnica – Servizio L.L. P.P. e Ambiente n. 117 del 16/12/2022 con cui è stato approvato il provvedimento di verifica di non assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) della Variante Semplificata al vigente P.R.G. del Comune di Buriasco, redatto dal suddetto Organo Tecnico Comunale;

Visto il Progetto Definitivo della Variante Parziale n. 2 al vigente P.R.G.C. ai sensi dell'art. 17 comma 5 della L.R. 56/1977 e s.m.i. presentato dall'Architetto GEUNA Guido in data 16/12/2022, Prot. n. 0004875 che si compone dei seguenti elaborati:

- All-1 - Relazione Illustrativa;
- All-2 - Norme Tecniche di Attuazione e Tabelle d'Area (Estratto delle parti modificate dalla Variante Parziale n.2);
- TAV. 1 – Destinazioni d'uso del territorio su carta di sintesi - scala 1:5.000;
- TAV. 2 – Il Piano Regolatore Generale del territorio comunale azionamento, destinazioni d'uso e vincoli dei comuni limitrofi su base Carta Tecnica Regionale - scala 1:5000;
- TAV. 2a – Il Piano Regolatore Generale del territorio comunale planimetria sintetica di piano con le previsioni urbanistiche dei comuni contermini - scala 1:25.000;
- TAV. 3 – Il Piano Regolatore Generale del territorio comunale:
 - Capoluogo
 - Area Industriale Di Via Pinerolo
 - Frazione Appendini E Cascina Rivalba - scala 1:2000

Considerato che la variante in oggetto non è corredata da relazione geologica e da relazione di compatibilità acustica in quanto l'area dell'intervento n.1 relativo alla zona Dc5 (Cascinetta) è già stata indagata, studiata e valutata nell'ambito della variante generale al P.R.G.C. e che le altre varianti hanno valenza normativa e non riguardano aspetti o modifiche all'assetto territoriale;

Considerato inoltre che la Determina del Dirigente del Dipartimento Territorio, Edilizia e Viabilità, Urbanistica e Copianificazione della Città Metropolitana n. 3553 del 14/07/2022, acclarata al Prot. del Comune di Buriasco al n. 2707 del 15/07/2022, specifica -tra le altre cose- che:

- *ai sensi del comma 7, dell'articolo 17 della L.R. n. 56/1977 così come modificato con L.R. n. 3 del 25 marzo 2013, il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 2 al P.R.G.C. vigente del Comune di Buriasco, adottato con deliberazione C.C. n. 30 del 26 maggio 2022, non presenta incompatibilità con il vigente Piano Territoriale di Coordinamento, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21/07/2011 e con i progetti sovracomunali, precisando che la suddetta Variante non si pone in contrasto con le disposizioni delle Norme di Attuazione del P.T.C. immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti degli interventi settoriali e dei privati: articolo 8 "Misure di salvaguardia e loro applicazione"; comma 5 dell'articolo 26 "Settore agroforestale"; commi 1 e 3 dell'articolo 39 "Corridoi riservati ad infrastrutture"; articolo 40 "Area speciale di C.so Marche" e del comma 2 dell'articolo 50 "Difesa del suolo";*
- *la deliberazione di approvazione della Variante in oggetto dovrà espressamente riportare la dichiarazione prevista al comma 1bis dell'art. 17 della L.R. 56/77 "Le varianti al PRG sono conformi agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica regionali, provinciali e della città metropolitana, nonché ai piani settoriali e ne attuano le previsioni; tali condizioni sono espressamente dichiarate nelle deliberazioni di adozione e approvazione delle varianti stesse;"*

Visti:

- la Legge Regionale del 05.12.1977 n. 56 ed s.m.i. "Tutela ed uso del suolo";
- il D.lgs 3.4.2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) - Parte Seconda "Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la Valutazione d'impatto ambientale (VIA);
- la Legge 25 marzo 2013, n. 3 (Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo) e ad altre disposizioni regionali in materia di urbanistica ed edilizia);

- la Deliberazione della Giunta regionale 12 gennaio 2015, n. 21-892 (Valutazione Ambientale Strategica. Approvazione del documento tecnico di indirizzo "Contenuti del Rapporto Ambientale per la pianificazione locale");
- la Deliberazione della Giunta Regionale 29 febbraio 2016, n. 25-2977: "Disposizioni per l'integrazione della procedura di valutazione ambientale strategica nei procedimenti di pianificazione territoriale e urbanistica, ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo)";
- le vigenti leggi urbanistiche nazionali e regionali, i regolamenti e gli strumenti regolatori in materia di urbanistica, edilizia, igiene, polizia locale, sicurezza del lavoro, circolazione, nonché dei beni paesistico-ambientali-monumentali;
- il Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale;

Dato atto che sulla proposta relativa alla presente delibera sono stati resi gli allegati pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n.267/2000;

Visto l'esito della votazione espressa in forma palese per alzata di mano e verificata dagli scrutatori - ricognitori di voti, che ha dato i seguenti risultati:

Presenti n. 11; Votanti n. 11; Voti favorevoli n. 11; Astenuti n. 0; Voti contrari n. 0

DELIBERA

1. Di approvare la premessa narrativa, che si intende qui richiamata ed allegata al presente deliberato per farne parte integrante e sostanziale;

2. Di approvare il Progetto Definitivo della Variante Parziale n. 2 al vigente P.R.G.C. ai sensi dell'art. 17 comma 5 della L.R. 56/1977 e s.m.i. presentato dall'Architetto GEUNA Guido in data 16/12/2022, Prot. n. 0004875 che si compone dei seguenti elaborati:

- All-1 - Relazione Illustrativa;
- All-2 - Norme Tecniche di Attuazione e Tabelle d'Area (Estratto delle parti modificate dalla Variante Parziale n.2);
- TAV. 1 – Destinazioni d'uso del territorio su carta di sintesi - scala 1:5.000;
- TAV. 2 – Il Piano Regolatore Generale del territorio comunale azionamento, destinazioni d'uso e vincoli dei comuni limitrofi su base Carta Tecnica Regionale - scala 1:5000;
- TAV. 2a – Il Piano Regolatore Generale del territorio comunale planimetria sintetica di piano con le previsioni urbanistiche dei comuni contermini - scala 1:25.000;
- TAV. 3 – Il Piano Regolatore Generale del territorio comunale:
- Capoluogo
- Area Industriale Di Via Pinerolo
- Frazione Appendini E Cascina Rivalba - scala 1:2000

3. Di dare atto che la variante in oggetto non è corredata da relazione geologica e da relazione di compatibilità acustica in quanto l'area dell'intervento n.1 relativo alla zona Dc5 (Cascinetta) è già stata indagata, studiata e valutata nell'ambito della variante generale al P.R.G.C. e che le altre varianti hanno valenza normativa e non riguardano aspetti o modifiche all'assetto territoriale;

4. Di prendere atto che la presente Variante al PRG è da considerarsi parziale in quanto le modifiche apportate, soddisfano tutte le condizioni previste dal comma 5 art. 17, della L.R. 56/77 e s.m.i. ovvero:

“a) non modificano l'impianto strutturale del PRG vigente, con particolare riferimento alle modificazioni introdotte in sede di approvazione;

b) non modificano in modo significativo la funzionalità di infrastrutture a rilevanza sovracomunale o comunque non generano statuizioni normative o tecniche a rilevanza sovracomunale;

c) non riducono la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, nel rispetto dei valori minimi di cui alla presente legge;

- d) *non aumentano la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, oltre i valori minimi previsti dalla presente legge;*
- e) *non incrementano la capacità insediativa residenziale prevista all'atto dell'approvazione del PRG vigente nei comuni la cui popolazione residente supera i diecimila abitanti; non incrementano la predetta capacità insediativa residenziale in misura superiore al 4 per cento, nei comuni con popolazione residente fino a diecimila abitanti, con un minimo di 500 metri quadrati di superficie utile lorda comunque ammessa; tali incrementi sono consentiti ad avvenuta attuazione di almeno il 70 per cento delle previsioni del PRG vigente relative ad aree di nuovo impianto e di completamento a destinazione residenziale; l'avvenuta attuazione è dimostrata conteggiando gli interventi realizzati e quelli già dotati di titolo abilitativo edilizio;*
- f) *non incrementano le superfici territoriali o gli indici di edificabilità previsti dal PRG vigente, relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive, in misura superiore al 6 per cento nei comuni con popolazione residente fino a diecimila abitanti, al 3 per cento nei comuni con popolazione residente compresa tra i diecimila e i ventimila abitanti, al 2 per cento nei comuni con popolazione residente superiore a ventimila abitanti;*
- g) *non incidono sull'individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non modificano la classificazione dell'idoneità geologica all'utilizzo urbanistico recata dal PRG vigente;*
- h) *non modificano gli ambiti individuati ai sensi dell'articolo 24, nonché le norme di tutela e salvaguardia ad essi afferenti.”;*

5. Di avere verificato che - così come si evince dal prospetto numerico riportato nella Relazione Illustrativa- la presente Variante al PRG rispetta i parametri di cui al comma 5, art. 17, della L.R. 56/77 e s.m.i. lettere c), d) e f) riferiti al complesso delle Varianti parziali precedentemente approvate e ad eventuali aumenti di volumetria o di superficie assentite in deroga;

6. Di dichiarare che, ai sensi del comma 2, art. 17, della L.R. 56/77 e s.m.i., le modifiche apportate al PRG con la presente Variante, sono conformi agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica regionali e provinciali, nonché ai piani settoriali e ne attuano le previsioni;

7. Di prendere atto che (ai sensi del comma 7 dell'articolo 17 della L.R. 56/77 e s.m.i.):

- la variante è efficace a seguito della pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione;
- la deliberazione di approvazione è trasmessa alla Città Metropolitana alla Regione unitamente all'aggiornamento degli elaborati del Piano Regolatore Generale;

8. Di dare mandato al responsabile del settore Tecnico di porre in essere tutti gli atti conseguenti alla presente deliberazione di cui all'articolo 17 bis comma 6 della LR 56/1977. e s.m.i.;

9. Di dare atto che la variante sarà efficace in seguito alla pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 17bis della L.R. 56/1977 e come da successive modifiche ai sensi dalla L.R. 03/2013;

10. Di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo Comune accessibile al pubblico dal sito web istituzionale, per rimanervi 15 giorni consecutivi (art. 32, c. 1, L. 69/2009).